



**CH-3003 Berna, UFSP**

Va a:  
Alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legge sulle epidemie

Bozza

**N° del fascicolo:**  
Ns. riferimento: OTS  
Liebefeld, XX agosto 2021

### **Direttiva dell'UFSP ai Cantoni del XX agosto 2021**

#### **Accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per persone provenienti dall'estero**

##### **I. Scopo della direttiva**

La presente direttiva serve all'applicazione dei provvedimenti di vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera. Puntano a garantire l'esecuzione uniforme dell'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 e del suo finanziamento.

##### **II. Situazione iniziale**

Il Consiglio federale assicura in via sussidiaria l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili (art. 44 della legge sulle epidemie [LEp; RS 818.101], art. 60 dell'ordinanza sulle epidemie [OEp; 818.101.1]). A questi appartengono anche i vaccini.

Secondo l'articolo 64 capoverso 1 OEp, la Confederazione si assume i costi della fornitura degli agenti terapeutici ai Cantoni. Secondo l'articolo 64 capoverso 2 OEp, i Cantoni si assumono a livello inter-cantonale i costi del trasporto e della distribuzione degli agenti terapeutici. L'assunzione delle spese per la copertura vaccinale della popolazione si conforma al sistema dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare (art. 73 cpv. 2 LEp). Se non sono assunte, in tutto o in parte, da un'assicurazione sociale, le spese sono a carico della Confederazione (art. 73 cpv. 3 LEp).

L'UFSP stabilisce in collaborazione con i Cantoni la quota degli agenti terapeutici da attribuire a ogni Cantone. Nel farlo, tiene conto dell'entità della minaccia e dell'effettivo fabbisogno dei Cantoni (art. 62 OEp). In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica e in una situazione di limitata disponibilità degli agenti terapeutici, il DFI può disciplinare l'attribuzione con una lista di priorità (art. 61 OEp).

I Cantoni promuovono le vaccinazioni provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo (art. 21 cpv. 1 lett. c LEp). I Cantoni assicu-

rano la possibilità di effettuare vaccinazioni di massa in caso di necessità. Mettono a disposizione l'infrastruttura necessaria (art. 37 OE<sub>p</sub>). Nel settore della sorveglianza e della valutazione, le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l'UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo (art. 24 cpv. 2 LE<sub>p</sub>).

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e l'assicurazione militare (AM) assumono i costi della vaccinazione delle persone provviste di una pertinente assicurazione e alle relative condizioni. La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti (art. 64a OE<sub>p</sub>) perché questi ultimi non sono autorizzati, secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), a somministrare vaccinazioni a carico dell'AOMS. Inoltre, secondo l'articolo 64c OE<sub>p</sub>, la Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera sprovviste di AOMS, sui frontalieri sprovvisti di AOMS, sugli Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS come pure sui loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera e che vivono nella stessa economia domestica.

Non hanno accesso alla vaccinazione le persone che non appartengono alle categorie summenzionate, come in particolare i viaggiatori in provenienza da altri Paesi.

### **III. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione**

Secondo l'articolo 77 LE<sub>p</sub>, la Confederazione vigila sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni. In questo contesto, coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme. A tal fine può prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione e, in caso di rischi per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione nonché obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione (cfr. art. 77 cpv. 3 lett. a, b e c LE<sub>p</sub>). Inoltre, secondo l'articolo 8 capoverso 2 LE<sub>p</sub>, in vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti. Quale autorità federale competente, l'UFSP può impartire apposite istruzioni.

### **IV. Direttiva**

Per garantire un'esecuzione uniforme, l'UFSP emana la seguente direttiva:

- 1° Ai Cantoni viene ordinato di provvedere a che, nelle strutture di vaccinazione coinvolte nelle rispettive campagne vaccinali, l'accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 sia consentito unicamente ai gruppi di persone seguenti:
  - a. cittadini svizzeri provvisti di AOMS secondo la LAMal (che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera o all'estero [Svizzeri all'estero])
  - b. cittadini stranieri provvisti di AOMS secondo la LAMal (che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera o all'estero)
  - c. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera
  - d. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS che non hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera e che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (frontalieri)
  - e. Svizzeri all'estero sprovvisti di AOMS secondo la LAMal che non hanno dimora abituale in Svizzera
  - f. cittadini stranieri sprovvisti di AOMS, che non hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, nonché i partner, i figli o i genitori e i suoceri di Svizzeri all'estero e che vivono nella stessa economia domestica
- 2° Per la verifica dell'identità delle persone nelle strutture di vaccinazione, a seconda della categoria di persone di cui al numero 1 vanno verificati i documenti seguenti:
  - a. per tutti i gruppi di persone di cui al numero 1: carta d'identità o passaporto
  - b. per le persone di cui al numero 1 lettere a e b: tessera di assicurato di un'AOMS svizzera secondo la LAMal
  - c. per le persone di cui al numero 1 lettera c: titolo di soggiorno in Svizzera
  - d. per le persone di cui al numero 1 lettera d: prova dell'attività lucrativa rilasciata da un datore di lavoro in Svizzera
  - e. per le persone di cui al numero 1 lettera f: attestato firmato congiuntamente da Svizzeri

all'estero e da persone di cui al numero 1 lettera f che conferma lo statuto di partner, figlio, genitore o suocero che vive nella stessa economia domestica.

La presente direttiva entra in vigore il XX settembre 2021.

Vi ringraziamo di prendere atto di quanto sopra e di attuarne i contenuti.

Distinti saluti

La direttrice

Anne Lévy